

COMUNE DI LAMONE



Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

I N D I C E

TITOLO 1 Generalità

Art. 1 Scopo

Art. 2 Natura

Art. 3 Campo d'applicazione

Art. 4 Beneficiari

Art. 5 Esclusioni

Art. 6 Unità di riferimento e reddito determinante

Art. 7 Limite di reddito

Art. 8 Importi massimi

Art. 9 Casi di rigore

TITOLO II Prestazioni

Art. 10 Spese per l'alloggio e deposito di garanzia

Art. 11 Spese per la salute e odontoiatriche

Art. 12 Spese per i servizi funebri e la sepoltura

Art. 13 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali

Art. 14 Assistenza tra parenti

TITOLO III - Procedura

Art. 15 Domanda

Art. 16 Obbligo d'informazione

Art. 17 Restituzione

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 18 Competenza

Art. 19 Riesame

Art. 20 Abrogazione

Art. 21 Entrata in vigore

TITOLO 1 Generalità

Art. 1

Scopo

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

Art. 2

Natura

1. Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo, e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente.
2. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.
3. In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

Art. 3

Campo d'applicazione

1. Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:
 - a. spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggi;
 - b. spese per la salute e odontoiatriche;
 - c. spese per le attività a pagamento in ambito scolastico;
 - d. spese per la partecipazione di bambini e adolescenti a colonie riconosciute dal Municipio;
 - e. spese per servizi funebri e di sepoltura;
 - f. spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.
2. Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.
È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalare ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.
3. Oltre alle prestazioni puntuali il Comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

Art. 4

Beneficiari

Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 7;
- b. domicilio o dimora (permesso B) nel Comune da almeno 3 anni.

Art. 5

Esclusioni

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d. cittadini dimoranti (permesso B) che inoltrano richiesta di prestazioni assistenziali;
- e. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- f. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), o la Legge sull'assistenza sociale (LAS), o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.

Art. 6

Unità di riferimento e reddito determinante

1. L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).
2. Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia.
3. Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o aiuti erogati da enti, associazione o fondazioni.
4. Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti 10'000 fr. per una persona sola e 20'000 fr. per coppie e famiglie.
5. Al reddito si aggiunge pure un 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti 90'000 fr. per una persona sola e 120'000 fr. per copie e famiglie.
6. Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

Art. 7

Limiti di reddito

1. Il limite del reddito disponibile residuale (in fr./anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali è il seguente, tenuto conto del numero di persone per unità di riferimento:
 - 1 persona: 17'000
 - 2 persone: 25'000
 - 3 persone: 30'000
 - 4 persone: 35'000
 - 5 persone: 40'000

Per ogni persona in più il limite sale di 5'000 fr.

2. Il Municipio può adeguare ogni anno questi limiti, tenuto conto del rincaro e delle rivalutazioni delle prestazioni cantonali.
3. La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito disponibile residuale dell'Unità di riferimento non può superare il limite di reddito.

Art. 8

Importi massimi Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento sono di fr. 2'000 per unità di riferimento di 1 persona e di fr. 3'000 per 2 persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di fr. 500.

Art. 9

Casi di rigore In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

CAPITOLO II

Prestazioni

Art. 10

Spese per l'alloggio e deposito di garanzia

1. Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo per le spese per l'alloggio (pigioni, spese accessorie e altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 8.
2. Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'Unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale e familiare.
3. Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con beneficiario, rispettivamente con il locatore.

Art. 11

Spese per la salute e odontoiatriche Il contributo per le spese per la salute e odontoiatriche è da intendersi quale prestito all'Unità di riferimento, persone che hanno terminato l'obbligo scolastico, e può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 8 unicamente se il richiedente dispone di una copertura assicurativa.

Art. 12

Spese per i servizi funebri e la sepoltura

1. Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
 - a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;

- b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
2. Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
3. La richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento del funerale.
Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.
4. Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di fr. 4'000.-- ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile.
Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate.
L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti all'art. 6 cpv. 4 e 5.

Art. 13

Eventi straordinari e altri bisogni puntuali

1. Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
2. Il contributo per eventi straordinari e bisogni puntuali può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 8.

Art. 14

Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.

CAPITOLO III

Procedura

Art. 15

Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Amministrazione comunale che deve garantire la necessaria collaborazione, allegando:

- l'ultima notifica di tassazione disponibile e l'ultima dichiarazione fiscale, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 10);
- i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.

Art. 16

Obbligo di informazione

- ^{1.} Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.
- ^{2.} A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 17

Restituzione

- ^{1.} La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
- ^{2.} Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno in cui il Municipio o il Servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo dieci anni dal pagamento della prestazione.
- ^{3.} La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 18

Competenza

- ^{1.} Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
- ^{2.} Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- ^{3.} Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 19

Riesame

Il presente Regolamento viene riesaminato all'inizio di ogni Legislatura.

Art. 20

Abrogazioni

Il presente regolamento abroga l'attuale regolamentazione dell'aiuto complementare comunale e ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.